

Rassegna Stampa

di Lunedì 26 luglio 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
3	Il Sole 24 Ore	25/07/2021	<i>NUOVA COMUNICAZIONE CON DESCRIZIONE LAVORI MA SENZA IL PROGETTO (G.Trovati)</i>	3
1	Il Sole 24 Ore	25/07/2021	<i>MODULO UNICO PER IL SUPERBONUS (G.Latour)</i>	5
8	Plus24 (Il Sole 24 Ore)	24/07/2021	<i>SUPERBONUS: 9 MILIONI GLI INTERESSATI MA LA META' E' FERMA (L.Incorvati)</i>	11
20	Il Sole 24 Ore	26/07/2021	<i>SUPERBONUS E SCADENZE: SQUILIBRI IN CONDOMINIO (G.Gavelli)</i>	12
1	Corriere della Sera	26/07/2021	<i>CONCORRENZA, NUOVA STRATEGIA (F.Fubini)</i>	13
28	Corriere della Sera	25/07/2021	<i>SUPERBONUS, ARRIVA IL MODELLO UNICO VALIDO IN TUTTA ITALIA</i>	15
Rubrica Politica				
8	Il Sole 24 Ore	24/07/2021	<i>INATTUATI ANCHE I PROGETTI DEI FONDI UE 2007-13 (G.Trovati)</i>	16
Rubrica Altre professioni				
11	Il Sole 24 Ore	25/07/2021	<i>AVVOCATI: SERVE UN PIANO PER 26.500 MAGISTRATI TRA TOGATI E ONORARI (G.Ne.)</i>	17
Rubrica Professionisti				
24	Il Sole 24 Ore	24/07/2021	<i>QUALIFICHE PROFESSIONALI, LE COMPETENZE PESANO (M.Castellaneta)</i>	18
8	Il Sole 24 Ore	26/07/2021	<i>Int. a B.Grillini: "MERCATO SATURO E ZERO TUTELE: COSI' HO LASCIATO"</i>	20
30	Italia Oggi	24/07/2021	<i>UNA LEGGE QUADRO PER L'ARCHITETTURA (S.D'alessio)</i>	21
Rubrica Pubblica Amministrazione				
28	Corriere della Sera	24/07/2021	<i>NON PERDIAMO IL PIANO ANTICORRUZIONE (A.Corrado)</i>	22

Nuova comunicazione con descrizione lavori ma senza il progetto

Verso il via libera

Attesa giovedì l'intesa sulla Cila semplificata Controlli previsti ex post

Gianni Trovati

ROMA

Arriverà giovedì l'intesa in conferenza Unificata sul nuovo modello unico semplificato della Comunicazione di inizio lavori che rappresenta la chiave d'accesso al superbonus del 110% nella forma riveduta e corretta dal decreto Semplificazioni. Passa da lì la traduzione operativa della spinta al superbonus tentata nel decreto che in settimana otterrà l'approvazione definitiva del Senato; una spinta che si gioca tutto sulla chiave dello snellimento procedurale, dopo che sono stati respinti per assenza di copertura i vari tentativi di allargare il raggio d'azione del bonus edilizio.

In questa ottica sono stati portati avanti i lavori sul nuovo modello, in cui i tecnici dell'Ance e di Funzione pubblica hanno provato a sgombrare il più possibile la strada del superbonus dai tanti ostacoli che fin qui ne hanno impedito un decollo proporzionale alle aspettative della vigilia. Il via libera arrivato nelle riunioni finali anche dall'agenzia delle Entrate sui profili fiscali ha segnato l'ultima tappa prima dell'intesa che fra Stato ed enti territoriali che sarà formalizzata giovedì. Con un calendario stretto che in pratica fa coincidere l'attuazione con l'ultimo via libera parlamentare per la conversione in legge del decreto.

Il cambio di rotta

determinato dal decreto Semplificazioni ha appunto aperto la strada agli interventi agevolati con la sola comunicazione di inizio lavori. Sul piano pratico, la nuova «Cila 110%» vuole allora accelerare il più possibile il lavoro dei tecnici.

Prima di tutto, la nuova Cila non dovrà riportare gli elaborati progettuali degli interventi che si candidano all'agevolazione fiscale. Per comunicare l'inizio dei lavori basterà una semplice relazione descrittiva dei lavori che si intendono effettuare; questa sorta di relazione tecnica sarà considerata sufficiente a rispettare gli obblighi documentali richiesti dall'articolo 6 del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380 del 2001).

La descrizione servirà ovviamente a documentare il fatto che i lavori rientrano nel raggio d'azione previsto per il super sconto fiscale del 110 per cento. Ma rispetto al classico elaborato progettuale punta ad alleggerire notevolmente il lavoro dei tecnici: di quelli del committente, che non sono più chiamati a produrre il progetto dell'intervento, ma anche di quelli comunali, che dovranno semplicemente recepire la documentazione. Il controllo sul fatto che i lavori candidati all'agevolazione rientrano effettivamente sotto l'ombrello del superbonus tocca all'agenzia delle Entrate.

A rendere possibile questa impostazione, che in modo concordato fra i vari livelli di governo (e quindi possibilmente al riparo da contenziosi futuri) allarga al massimo in via interpretativa la griglia posta dal Dpr 380, è il ribaltamento di prospettiva sulle verifiche realizzato con il decreto Semplificazioni. Con la nuova normativa non è il tecnico a dover asseverare in via preventiva lo stato legittimo, ma sarà l'amministrazione a

controllare ex post in caso di necessità. In questo quadro il meccanismo leggero della «Cila 110%» si applicherà a tutti gli interventi legati al superbonus, dall'edilizia libera alla manutenzione straordinaria anche quando è prevista una parziale demolizione e ricostruzione. In linea con le nuove regole, poi, saranno possibili modifiche in corso d'opera senza annullare la comunicazione iniziale (Sole 24 Ore di venerdì scorso).

Anche sul piano dei tempi, si diceva, il lavoro attuativo ha provato a tagliare le attese fino ad arrivare al traguardo in contemporanea con l'ultimo passaggio parlamentare della legge di conversione. Si tratta di un'evidente novità rispetto alle tradizioni italiane, anche se è naturale che per la piena operatività del nuovo strumento bisognerà aspettare settembre. Solo allora si potrà cominciare a misurare l'effettivo impatto sul rilancio del super-bonus, che fin qui è rimasto largamente sotto le attese. E la valutazione avrà un peso determinante sulle modalità della proroga al 2023 promessa dal governo nella prossima legge di bilancio per venire incontro alle richieste pressanti di operatori e partiti. La proroga, ha ribadito più volte il ministro dell'Economia Franco, andrà realizzata alla luce dell'andamento reale del superbonus, in un quadro che paradossalmente un modesto utilizzo dell'agevolazione ne facilita l'estensione (per il semplice fatto che è più semplice prorogare una spesa da 2 miliardi all'anno che una da 5,5). La partita comunque si riaprirà a settembre, e intreccherà quella del riordino complessivo delle agevolazioni edilizie prospettata dalla riforma fiscale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERCORSO

Dalle assemblee all'agibilità: i 10 passaggi chiave per il superbonus

1

PRIMA ASSEMBLEA

Approvazione dello studio di prefattibilità che apre il percorso del super ecobonus e che consentirà di fare la diagnosi dello stato dell'immobile e, poi, di raccogliere l'Ape pre-intervento

2

SECONDA ASSEMBLEA

Discussione e delibera dei progetti e affidamento delle opere a un'impresa o a un general contractor

3

FINANZIAMENTO

Con il progetto definitivo è possibile decidere le modalità di finanziamento. Il cantiere potrà essere alimentato con risorse proprie, tramite cessione del credito (ad esempio a una banca) o con lo sconto in fattura all'impresa

4

CILA

Viene richiesto il titolo abilitativo, che potrà essere una Cila senza verifica di conformità urbanistica dell'immobile

5

INIZIO LAVORI ED ESECUZIONE DELLE OPERE

È possibile portare il cantiere alla conclusione o procedere per stati di avanzamento lavori (Sal), pari almeno al 30% di valore delle opere. Ad ogni Sal il credito potrà essere ceduto

6

FINE LAVORI

Una volta chiuso il cantiere, si procede a completare le asseverazioni, che attestano il rispetto dei requisiti tecnici e dei parametri di costo previsti dalla legge.

7

APE

Alla chiusura dei lavori si redige l'Ape (attestato di prestazione energetica) che certifica il salto di classe dell'edificio. Tutto questo materiale (asseverazioni e Ape) verrà trasmesso all'Enea

8

CESSIONE

In caso di cessione del credito, oltre all'asseverazione, un professionista dovrà redigere il visto di conformità, che in sostanza attesterà l'esistenza del credito dal punto di vista fiscale

9

COMUNICAZIONE

L'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura dovrà essere comunicata il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese

10

AGIBILITÀ


Per completare il percorso, dopo la chiusura degli interventi, sarà necessario attestare le rinnovate condizioni di sicurezza, igiene e salubrità dell'immobile

MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ



La doppia guida anti dubbi
Doppio appuntamento, mercoledì 28 luglio e giovedì 29 luglio, con due guide allegate al Sole 24 Ore (a 0,50 euro più il

prezzo del quotidiano) che saranno dedicate al superbonus. Guide che puntano a fare chiarezza sui tanti dubbi rimasti con articoli di esperti e con le risposte sulle situazioni incerte nella gestione del superbonus. Si parte, mercoledì, con gli approfondimenti su lavori ammessi, beneficiari, tempi e condominio. Giovedì attenzione su villette, cessione del credito, sconto in fattura, permessi e controlli. In tutti e due i fascicoli con articoli e risposte a quesiti.



Modulo unico per il superbonus

Edilizia

Pronto il modello standard che semplificherà la procedura per gli sconti

Dodici mesi d'interventi per cercare di facilitare l'accesso alle agevolazioni

Pronto il modello standard per le comunicazioni sul superbonus 110% valido su tutto il territorio nazionale. Il via libera al modello è atteso per giovedì prossimo da parte della conferenza Unificata, in collegamento con l'ultimo ok al decreto legge semplificazioni. Il passaggio costituisce l'ultimo anello di una catena di interventi che si è dipanata nel corso degli ultimi 12 mesi per interpretare, correggere e cercare di facilitare l'accesso al superbonus per i lavori.

De Stefani, Latour, Trovati

—a pagina 2-3



Superbonus 110%, 12 mesi di interventi Pronto il modulo unico per i lavori

Il quadro. A un anno dall'entrata in vigore delle norme sul 110% il punto su uno strumento perfezionato nel tempo: dalle circolari delle Entrate agli interventi normativi a una Cila semplificata e uniforme per tutte le realtà

Luca De Stefani
Giuseppe Latour

Tutto è partito a luglio del 2020, con l'entrata in vigore della norma del decreto Rilancio. Un percorso fatto di modifiche normative, decreti applicativi, chiarimenti dell'agenzia delle Entrate e, soprattutto, molti dubbi del mercato che hanno portato, passo dopo passo, il superbonus a cambiare pelle.

Dalla prima versione fino a quella attuale, rifinita dalle ultime novità del decreto Semplificazioni, siamo davanti a un'agevolazione che ha cambiato molti dei suoi connotati. Basta pensare a elementi come i titoli amministrativi necessari ad avviare i lavori, radicalmente semplificati, al general contractor, che con il passare dei mesi ha trovato una sua regolazione, o a questioni più pratiche come quelle legate alle unità indipendenti, agli accessi e alle pertinenze, tutte oggetto di interventi ripetuti. Adesso, dopo un anno esatto, è possibile mettere un punto sulle regole del 110 per cento.

Partendo da un'altra novità molto rilevante, che prenderà forma la prossima settimana (si veda anche il pezzo in pagina 3): il modulo unico per la Cila, valido su tutto il territorio nazionale, al quale stanno lavorando gli uffici della Funzione pubblica. Servirà a uniformare il comportamento delle amministrazioni locali, fugando anche tutti i dubbi applicativi emersi nelle scorse settimane, come quelli relativi a possibili "autodenunce" di abusi da parte dei cittadini.

Dove siamo

Il cosiddetto superbonus del 110%

consiste in una detrazione Irpef e Ires per specifici lavori edili, da recuperare nella propria dichiarazione dei redditi in 4 o 5 anni.

La sua principale caratteristica, che lo fa risultare particolarmente interessante, consiste nel fatto che il bonus fiscale (in termini di detrazione, quindi di minori imposte da pagare) è maggiore rispetto alla spesa che viene sostenuta, perché è pari al 110% di quest'ultima.

Inoltre, in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, il corrispondente credito d'imposta può essere trasferito a terzi dal contribuente tramite l'opzione della cessione a terzi o tramite lo sconto nella fattura del fornitore.

Il superbonus del 110% e la relativa norma sulla cessione a terzi del credito e sullo sconto in fattura sono stati introdotti il 1° luglio 2020 dal decreto Rilancio del 2020 (articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) e consentono di aumentare le detrazioni Irpef e Ires del bonus casa, dell'ecobonus, del sismabonus o delle colonnine, al 110%, a determinate condizioni.

Quindi, per applicare questa super agevolazione è necessario, prima, conoscere bene tutti questi incentivi, previsti ad esempio dall'articolo 16-bis del Tuir (bonus casa e sismabonus), dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (ecobonus) o dagli articoli 14 e 16, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (ecobonus e sismabonus).

Gli interventi di questi mesi

L'entusiasmo iniziale per la nuova agevolazione, però, è stato smorzato dalla circolare delle Entrate del 18 agosto 2020, n. 24/E, con la quale il superbonus per le persone fisiche è stato limitato alle unità im-

mobiliari residenziali.

Con il cosiddetto decreto Agosto (Dl 14 agosto 2020, n. 104), sono state equiparate agli edifici unifamiliari anche le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Solo il 5 ottobre 2020, poi, sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale i due decreti attuativi del Mise del 6 agosto 2020 sui requisiti tecnici e sulle asseverazioni, applicabili per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020.

Con la conversione in legge del decreto Agosto (legge 13 ottobre 2020, n. 126), dal 14 ottobre 2020, sono state semplificate «le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari», limitando i relativi accertamenti «esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati» dagli interventi.

Proroghe e altre limature

Poi, è intervenuta la legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 66, legge 30 dicembre 2020, n. 178) che, oltre a prevedere alcune proroghe temporali dell'agevolazione, dal 1° gennaio 2021 ha esteso il superbonus agli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 16-bis, comma 1, lettera e, del Tuir) e alle parti comuni di «edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».

Le varie proroghe previste dalla legge di Bilancio 2021, poi, sono state ampliate dall'articolo 1, comma 3, lettera a), decreto legge 6 maggio 2021, n. 59. Con l'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, è stato confermato che l'Iva non detraibile delle fatture ricevute va compresa nell'imponibile su cui calcolare il super bonus del 110 per cento.

Il decreto Semplificazioni


E siamo alla storia di questi ultimi mesi. L'articolo 33, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 77/2021, il decreto Semplificazioni, ha previsto che dal 1° giugno 2021 tutti gli interventi che possono beneficiare del superbonus del 110% (tranne la demolizione e ricostruzione) sono considerati di manutenzione straordinaria e, pertanto, è possibile presentare una Cila per avviarli, senza verificare la conformità urba-

nistica degli immobili.


Una norma che è stata ulteriormente precisata in fase di conversione del decreto, attualmente in corso in Parlamento. Qui, infatti, la Cila è stata estesa anche alle parti strutturali e ai prospetti degli edifici. Ed è stato stabilito che sarà possibile presentare varianti senza annullare la comunicazione asseverata. Una novità essenziale per la vita di cantiere: le variazioni, quindi, «sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della Cila presentata».

Senza dimenticare le semplificazioni su cappotto termico e cordolo sismico: non saranno conteggiati nel computo delle norme sulle distanze tra edifici. Tutti allargamenti che mirano a rendere questo strumento sempre più utilizzabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Risparmio energetico. Una termografia per valutare gli effetti dei rivestimenti isolanti in via di installazione



DECRETO RILANCIO

Le disposizioni sull'agevolazione del 110% per i lavori in casa sono state introdotte nel 2020 con il decreto legge rilancio

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Gli ultimi ritocchi alla normativa sul 110%, per facilitare il ricorso agli sconti, sono stati introdotti con il decreto legge semplificazioni

16 marzo

CESSIONE DEL CREDITO

L'opzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese

96mila

IL MASSIMALE

I massimali detraibili per le villette a schiera e per le ville unifamiliari arrivano a quota 96mila euro per gli interventi strutturali del sismabonus

La bussola per gestire il super sconto

1

LAVORI AMMESSI/1

Cappotto, impianti e sismabonus, interventi trainanti in tre mosse

Gli interventi trainanti, ossia quelli per i quali la detrazione al 110% spetta direttamente, sono: l'isolamento termico degli edifici (cappotto); la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti; gli interventi antisismici di cui all'articolo 16 del DL 63/13 (sismabonus). Nei primi due casi vanno rispettati precisi requisiti tecnici e va garantito il miglioramento di due classi energetiche dell'edificio.

2

LAVORI AMMESSI/2

Traino su ecobonus, fotovoltaico e barriere architettoniche

Gli interventi trainanti consentono di estendere la detrazione del 110% anche ad altri interventi che, da soli, non ne avrebbero diritto, raggruppabili in quattro categorie: interventi di efficientamento energetico (ecobonus); installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati; installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; eliminazione delle barriere architettoniche.



3

I BENEFICIARI/1

Sulle parti comuni detrazioni ripartite tra i condomini

Tra i soggetti che possono effettuare gli interventi cui spetta il Superbonus, il decreto Rilancio cita i «condomini», pertanto, i beneficiari finali del bonus sono i «condomini», per i quali viene ripartita la detrazione relativamente alle spese sulle parti comuni condominiali, in base alla suddivisione millesimale degli edifici o secondo i criteri individuati dall'assemblea condominiale.

4

I BENEFICIARI/2

Persone fisiche, agevolazioni solo per le unità residenziali

Oltre ai condomini, l'altra grande platea di beneficiari del 110% è costituita dalle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni) su unità immobiliari, solo se residenziali e non appartenenti alle categorie catastali «A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico» così come A/1 e A/8. Escluse le unità immobiliari possedute o detenute nell'ambito imprenditoriale o professionale.

5

I BENEFICIARI/3

Bonus limitato con un tetto di due unità immobiliari

La detrazione relativa all'ecobonus (comprensivo dei nuovi interventi «trainanti» e di quelli per l'eliminazione delle barriere architettoniche) è valida soltanto per gli interventi realizzati su un «numero massimo di due unità immobiliari» (anche se fanno parte dello stesso condominio). Questa limitazione, invece, non si applica «per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio».

6

I TERMINI/1

Proroga fino al 30 giugno 2022 con dubbi d'interpretazione

L'ultima legge di bilancio ha prorogato al 30 giugno 2022 il termine per beneficiare del 110% per ecobonus, sismabonus e colonnine. Per fotovoltaico e sistemi di accumulo, nel DL 34/2020 è ancora scritto che sono agevolate le «spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021». Anche se alcuni documenti di prassi hanno confermato la proroga al 30 giugno anche per fotovoltaico e sistemi di accumulo.

7

I TERMINI/2

Interventi nei condomini, scadenza al dicembre 2022

Per gli interventi, sia «trainanti» che «trainati», effettuati dai condomini sulle parti comuni, il 110% spetta anche per le «spese sostenute» (cioè pagate dai condomini o dal condòmino incaricato) dal primo luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Non è più necessario, quindi, che entro il 30 giugno 2022 venga effettuato almeno il 60% dell'intervento complessivo (in base al Sal e indipendentemente dal pagamento).

8

GENERAL CONTRACTOR/1

Pacchetto chiavi in mano e anticipo di tutte le spese

Per eseguire i lavori agevolati al 110% è possibile ricorrere a un General contractor che offre al condominio un «pacchetto» onnicomprensivo con offerta economica. Anticipa tutte le spese dei tecnici e del professionista fiscale che curerà la cessione del credito o lo sconto in fattura. Esegue tutti i lavori previsti ed emette una fattura finale al committente condominio.

9

GENERAL CONTRACTOR/2

Il committente per tutelarsi può scegliere tecnici di fiducia

Il committente che teme, con l'offerta chiavi in mano del general contractor, di perdere ogni controllo sui lavori, può in alternativa nominare i vari professionisti chiedendo loro lo sconto in fattura, per non dover anticipare costi, pattuendo che vengano pagati dal Gc scelto per curare i lavori, previo accordo in tal senso tra le parti. In tal caso il committente si sente più tutelato dai tecnici di fiducia.



10

LE CASE UNIFAMILIARI/1

Ammessi gli edifici abitativi singoli e le villette a schiera

Il Superbonus spetta anche per gli interventi sulle singole ville unifamiliari, cioè edifici composti da una sola unità immobiliare ad uso abitativo, indipendentemente dal numero di pertinenze che vi facciano corona. E anche sulle villette a schiera, che sono equiparate agli edifici unifamiliari (e anche agli edifici plurifamiliari, fino a quattro unità immobiliari, facenti capo ad un unico proprietario ma con regole in parte diverse).

11

LE CASE UNIFAMILIARI/2

**Massimali da 30mila a 50mila euro
Sismabonus fino a 96mila euro**

I massimali delle spese detraibili al 110% per la villa unifamiliare e la villetta a schiera equiparata vanno dai 50mila euro per il capotetto termico, ai 30mila euro per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale (comprensivo delle spese per lo smaltimento e la bonifica di quello precedente), sino al 96mila euro per gli interventi strutturali sismabonus.

**12**

UNITÀ A USO PROMISCUE

**Beneficio ridotto al 50%
se l'immobile è a doppio uso**

Per gli immobili utilizzati promiscuamente – a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione – è deducibile una somma pari al 50% della rendita. In caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, al 50% del canone. Stessa agevolazione limitata se la spesa è sostenuta dal coniuge comproprietario o convivente.

13

CESSIONE DEL CREDITO/1

**Doppia opzione in alternativa
alla detrazione diretta**

In alternativa all'utilizzo diretto della detrazione è possibile optare: per un contribuente, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato da chi esegue i lavori che li recupera sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito; per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

14

CESSIONE DEL CREDITO/2

**Opzione da comunicare entro
il 16 marzo dell'anno successivo**

L'opzione va comunicata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'agenzia delle Entrate oppure utilizzando il software dedicato e successivamente trasmessa attraverso i servizi telematici Entratel/Fisconline.

15

CILA SEMPLIFICATA/1

**Comunicazioni d'inizio lavori
senza elaborati progettuali**

Tutti gli interventi edilizi finalizzati all'ottenimento del superbonus, ad eccezione di quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione dei fabbricati, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante Cila, a Comunicazione di inizio lavori. Che non la nuova Cila non dovrà riportare gli elaborati progettuali degli interventi, basterà una relazione descrittiva dei lavori.

16

CILA SEMPLIFICATA/2

**Dalla difformità all'infedeltà,
quattro ipotesi di decadenza**

Il Dl Semplificazioni 77/2021 prevede le seguenti quattro ipotesi tassative di decadenza dal Superbonus: mancata presentazione della Cila; interventi realizzati in difformità dalla Cila; mancanza dell'indicazione del titolo abilitativo che ha consentito la realizzazione del fabbricato o della dichiarazione di ultimazione dello stesso prima del 1° settembre 1967; presentazione di attestazioni e asseverazioni infedeli.

17

CILA SEMPLIFICATA/3

**Le irregolarità edilizie non sanate
lasciano aperta la strada al bonus**


Nella Cila vanno indicati gli estremi del titolo abilitativo in base al quale è stato realizzato l'immobile per il quale si richiede l'incentivo. Indicazione non necessaria per gli edifici ultimati prima del 1° settembre 1967. Non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile. L'esistenza di irregolarità edilizie non sanate non preclude di per sé la possibilità di ottenere il Superbonus (esclusa invece per gli immobili interamente abusivi).

18

I CONTROLLI/1

**Selezione a campione, invito
dall'agenzia delle Entrate**

La posizioni dei contribuenti da controllare vengono selezionate dall'agenzia delle Entrate, a campione, a livello centrale; e poi comunicate ai singoli uffici territoriali competenti per territorio in base al domicilio fiscale. I contribuenti selezionati ricevono quindi l'invito, attraverso posta ordinaria, a contattare gli uffici territoriali di riferimento; e a esibire tutta la documentazione utile alla verifica delle detrazioni, fruite nell'anno d'imposta oggetto d'esame.

**19**

I CONTROLLI/2

**Senza irregolarità ai contribuenti
comunicazione informale**

Se dal controllo non emergono irregolarità, i contribuenti ricevono una comunicazione informale dagli uffici di assenza di rilievo; se invece dall'esame emergono irregolarità o carenze che giustificano una rettifica della detrazione, i contribuenti ricevono via raccomandata una comunicazione che indica i motivi dei recuperi e i prospetti di calcolo delle maggiori somme dovute per l'anno d'imposta esaminato.

20

I CONTROLLI/3

**Da due a quattro anni dopo
possibile l'esame di regolarità**

Il controllo dovrebbe svolgersi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di presentazione della dichiarazione. Tuttavia il termine è indicativo. I controlli possono svolgersi anche più avanti, nel rispetto del termine ultimo previsto per la notifica della cartella di pagamento (ovvero il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

IL PERCORSO

Dalle assemblee
all'agibilità:
i 10 passaggi chiave
per il superbonus

1

PRIMA ASSEMBLEA

Approvazione dello studio di prefattibilità che apre il percorso del super ecobonus e che consentirà di fare la diagnosi dello stato dell'immobile e, poi, di raccogliere l'Ape pre-intervento

2

SECONDA ASSEMBLEA

Discussione e delibera dei progetti e affidamento delle opere a un'impresa o a un general contractor

3

FINANZIAMENTO

Con il progetto definitivo è possibile decidere le modalità di finanziamento. Il cantiere potrà essere alimentato con risorse proprie, tramite cessione del credito (ad esempio a una banca) o con lo sconto in fattura all'impresa

4

CILA

Viene richiesto il titolo abilitativo, che potrà essere una Cila senza verifica di conformità urbanistica dell'immobile

5

INIZIO LAVORI ED ESECUZIONE DELLE OPERE

È possibile portare il cantiere alla conclusione o procedere per stati di avanzamento lavori (Sal), pari almeno al 30% di valore delle opere. Ad ogni Sal il credito potrà essere ceduto

6

FINE LAVORI

Una volta chiuso il cantiere, si procede a completare le asseverazioni, che attestano il rispetto dei requisiti tecnici e dei parametri di costo previsti dalla legge.

7

APE

Alla chiusura dei lavori si redige l'Ape (attestato di prestazione energetica) che certifica il salto di classe dell'edificio. Tutto questo materiale (asseverazioni e Ape) verrà trasmesso all'Enea

8

CESSIONE

In caso di cessione del credito, oltre all'asseverazione, un professionista dovrà redigere il visto di conformità, che in sostanza attesterà l'esistenza del credito dal punto di vista fiscale

9

COMUNICAZIONE

L'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura dovrà essere comunicata il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese

10

AGIBILITÀ

Per completare il percorso, dopo la chiusura degli interventi, sarà necessario attestare le rinnovate condizioni di sicurezza, igiene e salubrità dell'immobile

AUTOGOL**Superbonus:
9 milioni
gli interessati ma
la metà è ferma**di **Lucilla Incorvati**

Ad un anno dal lancio del Superbonus 110%, rispetto ai 9 milioni di famiglie interessate ben 4 milioni sono ferme. Secondo le rilevazioni di Nomisma il quadro attuale sull'andamento degli interventi mostra un percorso ad ostacoli e si registra un effetto di rassegnazione e scoraggiamento delle famiglie. I motivi? In primis l'incertezza sulle decisioni normative, l'inadeguatezza delle informazioni degli operatori, le difficoltà riscontrate dalle imprese per l'aumento dei prezzi e dal fatto che abusi anche minimi possono impedire l'avvio delle operazioni. Forse, con il decreto Semplificazioni il quadro cambia: sarà più facile avviare i lavori con la comunicazione di inizio lavori e se vengono riscontrate irregolarità solo formali si potrà andare avanti e ci sarà la decadenza delle agevolazioni fiscali solo per la violazione od omissione riscontrata.

Cesare Pozzo
**Azione contro
gli ex vertici
della mutua****È in corso
un procedimento
penale legato alle
cartolarizzazioni**

L'Assemblea della società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo ha deliberato a tutela del corpo sociale e del patrimonio, di promuovere l'azione sociale di responsabilità verso l'ex direttore generale Ferdinando Matera, l'ex presidente Armando Messineo, gli amministratori della società dal 2014 al 2020 e i membri del Collegio sindacale in carica nel medesimo periodo.

La Mutua più grande e antica d'Italia è parte lesa nella vicenda riguardante l'ex presidente Messineo, l'ex Dg Matera e altri soggetti, per la quale è in corso il procedimento penale, connesso all'acquisto di cartolarizzazioni di crediti sanitari ad alto rischio, distrazioni di fondi ai danni della società, associazione per delinquere e false comunicazioni sociali. A questo riguardo, fa sapere la società, si è chiuso un primo filone di indagini e la Società si è costituita parte civile per ottenere il risarcimento danni.

directa
automatizziamo i tuoi investimenti

Investimenti periodici in ETF
con una tecnologia automatica al tuo servizio
senza commissioni di acquisto

ULTIMO COMMA

SUPERBONUS E SCADENZE: SQUILIBRI IN CONDOMINIO

di **Giorgio Gavelli**

Dall'estensione della Cila alla deroga sulle distanze minime, il superbonus è stato semplificato (il testo del Dl 77 approvato la scorsa settimana alla Camera è passato al Senato, dove non cambierà).

Ma a lasciare ancora alcuni dubbi interpretativi sono le scadenze dei lavori agevolati al 110%, ridisegnate dall'articolo 1, comma 3, del Dl 59/2021. In particolare, circa gli interventi ("trainati") realizzati nelle singole unità condominiali, in presenza di un "trainante" di cui alle lettere a-b, comma 1, articolo 119 del Dl Rilancio 34/20.

L'interpretazione letterale del comma 8-bis di questo articolo 119 sembra semplice: il maggior termine del 31 dicembre 2022 riguarda le spese «per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a»; quindi i lavori, trainanti e trainati, sulle sole parti comuni.

Ma ci sono tre motivi per cui tale conclusione non convince:

- 1 il termine per i lavori agevolati sugli edifici da due a quattro unità, possedute dallo stesso proprietario (comma 8-bis, prima parte);
- 2 quanto afferma l'articolo 2, comma 5, del Dm Requisiti 6 agosto 2020, secondo cui «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti»;
- 3 la considerazione, più volte ribadita da Enea ed Entrate, che il doppio salto di classe energetica negli edifici condominiali può essere ottenuto contando insieme i lavori trainanti e quelli trainati, in virtù dell'Ape convenzionale.

In base al primo aspetto, non è

logico consentire al singolo proprietario di un piccolo edificio plurifamiliare di svolgere i lavori trainati entro il 31 dicembre 2022 (pur dopo aver realizzato almeno il 60% dell'intervento totale entro il 30 giugno), e concedere sei mesi in meno al condomino, magari di un mini-condominio simile all'edificio del singolo proprietario.

Circa la seconda questione, non pare razionale, ad esempio, che il condomino debba terminare le spese dell'intervento "trainato" di sostituzione delle finestre sei mesi prima che il condominio termini il "cappotto" (che comporterà modifiche agli infissi). O che in un condominio orizzontale il lavoro "trainato" del fotovoltaico sul tetto debba chiudersi sei mesi prima di quello trainante di isolamento termico dell'intera superficie condominiale, tetto compreso.

Inoltre - terzo punto - non pare neanche sensato chiedere a questi condòmini di terminare e pagare i propri lavori trainati senza sapere se il trainante potrà portare al doppio salto energetico dell'intero edificio.

Ci sarebbero dunque tutti gli estremi per una precisazione normativa o, almeno, per una "interpretazione adeguatrice" di buon senso. Nell'occasione, si potrebbe sistemare pure il refuso del «31 dicembre 2021» come scadenza per gli impianti fotovoltaici trainati (comma 5, primo periodo) e la scadenza al 30 giugno 2023 per gli interventi realizzati dagli Iacp, che il comma 3-bis sembra "confinare" al solo ecobonus, con conseguente dubbio sulla "proroga condizionata" a fine 2023 prevista dal comma 8-bis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I PUNTI DELLA RIFORMA

Concorrenza, nuova strategia

di Federico Fubini

Concorrenza, i governi da oltre un decennio avrebbero dovuto varare ogni anno leggi di apertura del mercato: entro venerdì il Consiglio dei ministri deve approvare una riforma accantonata da troppo tempo.

a pagina 10

L'Anac

I poteri preventivi dell'Anac intatti, ma inciderà meno sui contratti pubblici

L'Autorità

● L'Anac, l'Autorità nazionale anticorruzione è un'autorità amministrativa indipendente istituita nel 2014 dal governo Renzi: ha il compito di prevenire la corruzione nella P.A. nelle sue partecipate e controllate anche tramite la trasparenza e l'attività di vigilanza su contratti pubblici e incarichi

● Entro il 30 luglio il Cdm deve approvare la riforma dell'Anac



Su Corriere.it
Tutte le notizie sulla riforma della giustizia e lo scontro tra i partiti con gli aggiornamenti in tempo reale



Le scelte

di Federico Fubini

Codice degli appalti e servizi pubblici

Ora il governo accelera

In settimana le misure per la concorrenza

Entro venerdì il Consiglio dei ministri deve approvare un'altra riforma in un'area che da tempo l'intera classe politica ha accantonato: la concorrenza e la relativa norma che da oltre un decennio avrebbe dovuto portare i governi a varare ogni anno leggi di apertura del mercato. È successo una sola volta, nel 2017. Una, per l'esattezza, prima che nel programma per il Recovery l'Italia si impegnasse ad approvare la legge di concorrenza ogni anno sulla base delle raccomandazioni dell'autorità per l'antitrust. Al rientro d'autunno, entrerà poi nel vivo un altro provvedimento sensibile. Il cronoprogramma per il Recovery prevede che il governo vari entro l'anno un disegno di legge delega per la semplificazione degli appalti. Entrambe le misure sono precondizioni per l'accesso ai fondi del Recovery. Vediamone dunque gli elementi che si stanno profilando. La proposta di legge di concorrenza è ancora in discussione, ma un aspetto sembra ormai consolidato: si creerà più pressione sugli enti locali perché mettano a gara servizi pubblici co-

me quelli sulla gestione dei rifiuti. Il mondo dei monopoli comunali, se costosi e inefficienti, sarà meno incontrastato di prima. Il governo non proporrà l'obbligo per le amministrazioni di bandire gare d'appalto per la fornitura di servizi, anche perché la giurisprudenza europea autorizza gli affidamenti diretti e le attività «in house» (in «autoproduzione» ad opera di entità dei comuni o da questi controllate). Però nella proposta di legge di concorrenza viene introdotto però un nuovo vincolo: se un'amministrazione assegna contratti di servizio, deve motivare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato perché la scelta di non bandire una gara aperta ad altri conviene da un punto di vista economico, della qualità del servizio e dell'equilibrio fra costi e benefici. Per il comune di Roma per esempio non sarebbe facile difendere la scelta di privilegiare l'attuale filiera di gestione dei rifiuti. Dietro la legge di concorrenza c'è un'impostazione di fondo relativamente nuova per l'Italia. L'apertura del mercato non viene vista come una strategia per dare spazio ai soggetti più forti, ma il con-

trario. Al momento della fiducia al suo governo, Mario Draghi ha dichiarato in parlamento che non intende usare il Recovery per finanziare i monopolisti. Le legge di concorrenza viene vista dai tecnici nel governo come uno strumento per proteggere i consumatori e dare una chance agli imprenditori più bravi, ma estranei al capitalismo di relazione. Sul codice degli appalti invece cambia quasi tutto. Il documento del Recovery lo annuncia le novità senza troppi dettagli, ma la legge delega sulla semplificazione degli appalti inizierà a metterle in pratica. Il testo attuale del 2016 è fatto di 220 articoli — circa il doppio dei testi corrispondenti della Germania e del Regno Unito — ed è sbilanciato sulla sua missione anticorruzione, ma soprattutto sulla centralità della relativa autorità nazionale. La sigla Anac ricorre una trentina di volte nei 220 articoli del codice e la parola «corruzione» un centinaio. Contro l'illegalità nei contratti pubblici il governo non intende fare i passi indietro, ma l'attuale codice ha due effetti collaterali negativi. Non solo la centralità dell'Autorità anticorruzione nel

regolare tutti gli appalti rende questi ultimi lenti e complessi, frenando l'economia, ma manda agli investitori esteri il messaggio che l'Italia è più afflitta dalle tangenti di quanto non sia nella realtà. Un nuovo codice dovrebbe dunque sostituire il vecchio, dimezzando il numero degli articoli e concentrandosi sull'effettiva apertura della concorrenza fra imprese. L'incidenza dell'Anac in materia di contratti viene un po' ridotta (un processo del resto già iniziato con il decreto sbloccacantieri di maggio), mentre all'autorità vengono lasciate le funzioni di prevenzione: il controllo dei piani anticorruzione degli enti o quello sull'incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi pubblici. Il governo punta poi anche a un dimezzamento graduale del numero delle stazioni appaltanti in Italia, dalle quasi 40 mila attuali. Molti piccoli comuni dovrebbero aggregare le loro o unirsi ai grandi. Il personale di stazioni appaltanti efficienti come la Banca d'Italia, il comune di Milano o la Consip dovrebbe fare formazione a quello delle altre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per l'avvio dei lavori Superbonus, arriva il modello unico valido in tutta Italia

ROMA Un modello unico valido per tutta Italia. Sarà così possibile comunicare l'avvio dei lavori per il Superbonus in tutto il Paese senza distinzioni da Comune e Comune «e assicurare la massima operatività e l'uniforme applicazione delle semplificazioni su tutto il territorio nazionale», come spiega il ministero della Pubblica amministrazione che ci sta lavorando con Regioni, Anci e le amministrazioni interessate. È una delle novità contenute nel decreto Semplificazioni appena approvato alla Camera e ora all'esame del Senato che prevede

12
mila
le domande
presentate a
fine aprile per il
Superbonus

tra le altre cose un Superbonus molto più snello grazie alla semplice Cila (la comunicazione di avvio lavori) presentata al Comune. Esclusi però gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici. Non servirà più l'attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa che allungava molto le procedure. A fine aprile le domande per il Superbonus sono state appena 12.745, solo il 10% per i condomini.

C. Vol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CORTE DEI CONTI

Inattuati anche i progetti dei fondi Ue 2007-13

Rispetto alle abitudini italiane, un consuntivo di 34 progetti completati e fruibili in un programma da 56 (il 61%) può essere considerato quasi brillante. Peccato però che il bilancio, tracciato da una relazione depositata ieri dalla Corte dei conti, riguardi gli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel periodo di programmazione 2007-2013. Altri 11 sono stati ridimensionati o traslocati nel periodo 2013-2020, e altri ancora hanno fatto il doppio salto per entrare nel periodo 2021-2028.

Messi in questi termini, i numeri esposti dalla sezione centrale di controllo sugli Affari comunitari sono l'ennesima ondata sconcertante in vista del Recovery Plan che sta per partire. I «grandi progetti» al centro dell'indagine sono quelli superiori a 50 milioni di euro di valore unitario che incontrano appunto il cofinanziamento comunitario.

Si tratta di interventi infrastrutturali classici come quelli ferroviari (per esempio il raddoppio della Bari-Taranto) o per il trasporto pubblico locale (dai tram di Palermo al People Mover toscano), o di investimenti per la banda larga, l'innovazione, le imprese o la sanità. Tutti obiettivi cruciali per la crescita dei territori, che per la Corte si perdono però in «una struttura di governance troppo dispersa per dare attuazione rapida agli impegni assunti in sede europea». Struttura che è ancora, interamente, in piedi.

—**Gianni Trovati**



Avvocati: serve un piano per 26.500 magistrati tra togati e onorari

Congresso forense

Non sono tenerissime sulle riforme in discussione le mozioni approvate dal Congresso nazionale forense, la cui sessione straordinaria si è conclusa ieri a Roma. Sul nuovo processo civile, oggetto peraltro di un intervento al Congresso della ministra Marta Cartabia dai toni rassicuranti, la richiesta è di un modello di giudizio di cognizione, con la possibilità di integrare sia l'oggetto della controversia sia il materiale probatorio, da applicare a tutte le controversie adesso regolate dal procedimento in camera di consiglio. Due dovrebbero invece essere le forme di tutela sommaria, ora disperse in una pluralità di procedimenti: la prima modellata sul procedimento per ingiunzione, «nel caso il favor legislativo trovi fondamento nell'economia processuale», e uno modellato sul procedimento cautelare uniforme, «nei casi nei quali la natura della situazione sostanziale sia tale da esporla comunque al pregiudizio».

Se è inevitabile il rafforzamento del processo telematico, allora serve un serio intervento di razionalizzazione in generale, mentre in particolare, tra le richieste, c'è quella di una semplificazione delle norme in materia di attestazione di conformità: in questo senso andrebbe previsto che la semplice apposizione della firma elettronica qualificata dell'avvocato o degli ausiliari possa valere come attestazione.

Sull'ordinamento giudiziario, forti sono le perplessità per le con-

clusioni raggiunte dalla commissione Luciani che, quanto all'attribuzione degli incarichi di vertice negli uffici giudiziari, mette certi limiti alle valutazioni discrezionali del Csm, senza però la garanzia di criteri oggettivi e non legati a giudizi a forte tasso di soggettività, fondati su elementi astratti e non verificabili. Gli avanzamenti in carriera sono poi sganciati da una seria valutazione di produttività dei magistrati, mentre è sopravvalutato il diritto di tribuna, senza possibilità di voto, riconosciuto all'avvocatura nei consigli giudiziari.

Sollecitato poi un piano di assunzioni straordinario che porti il numero dei magistrati togati a 16.500, di cui 11.500 da destinare alle funzioni giudicanti, con concorsi ordinari da riservare ad avvocati con 15 anni esperienza professionale. La riforma della magistratura onoraria dovrebbe poi approdare alla definizione di un organico di 10mila magistrati.

Resta la richiesta di un ulteriore rinvio dell'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi e la previsione di un'area di specializzazione forense e un albo, tenuto dai Consigli degli ordini degli avvocati, per l'esperto negoziatore, la futura figura professionale prevista dalla commissione Pagni. Sul piano professionale: è urgente dare il via libera a un nuovo ed efficace equo compenso, con nuovi parametri, e definire un pacchetto di interventi sulla leva fiscale (mantenimento flat tax e così via) per gli avvocati, una riforma dell'iter universitario.

—G. Ne.

Ufficio del processo, scommessa sul calo di arretrato e durata

YOUNG FACTOR

I TUOI STUDENTI PENSANO CHE I CORONABOND

Corte di Giustizia Ue Qualifiche professionali, le competenze pesano —p.26



IL CASO DEI FARMACISTI

I giudici europei sottolineano che il riconoscimento della qualifica professionale non può essere dato senza titolo, ma le autorità nazionali devono tener conto delle competenze acquisite dal richiedente.

Norme & Tributi

Beni strumentali già prenotati senza bonus più conveniente

Via libera sul trasferimento al consolidato

Superbonus 110%: come funziona e quali sono i vantaggi

Carriabla: «Pronta a rimuovere le sanzioni»

MATURITA... E DOPO? TUTTI I CONSIGLI PER COSTRUIRE IL TUO FUTURO.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE IL 20 LUGLIO, IL 2 AGOSTO E IL 9 AGOSTO

159329

Riconoscimento qualifiche professionali, possibile valutare le competenze

Corte Ue

Ma direttiva inapplicabile se manca il titolo idoneo per svolgere l'attività

Marina Castellaneta

La direttiva Ue sul riconoscimento delle qualifiche professionali non si applica se il richiedente non ha ottenuto un titolo di formazione idoneo allo svolgimento della professione regolamentata. In ogni caso, però, le autorità nazionali sono tenute a valutare in modo sostanziale e complessivo le competenze acquisite nello Stato membro di origine, procedendo a un confronto sostanziale con quelle richieste nel Paese membro ospitante, per favorire la libera circolazione.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata l'8 luglio nella causa C-166/20 che ha chiarito l'ambito di applicazione della direttiva 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita in Italia con Dlgs 206/2007), come modificata dalla 2013/55 (recepita con il Dlgs 15/2016).

È stata la Corte suprema amministrativa della Lituania a sollevare la questione pregiudiziale prima di risolvere una controversia tra una cittadina lituana, che aveva studiato per quattro anni farmacia nel Regno Unito, ma non aveva completato il tirocinio, non ottenendo così la qualifica di farmacista, e le autorità lituane che avevano attestato l'equi-

pollenza del diploma a un titolo di laurea in farmacia ottenuto in Lituania, ma precisando che l'equipollenza non comportava un riconoscimento di qualifica professionale.

Per la Corte Ue, la direttiva non si applica all'interessato che chiede il riconoscimento delle qualifiche professionali senza avere ottenuto «un titolo di formazione che lo qualifichi, nello Stato membro di origine, per esercitarvi una professione regolamentata». Tuttavia, grazie agli articoli 45 (diritto alla libera circolazione dei lavoratori) e 49 (diritto di stabilimento) del Trattato sul funzionamento dell'Ue, le autorità nazionali devono considerare l'insieme di certificati, diplomi, titoli, esperienze pratiche, procedendo a una comparazione tra ciò che è in possesso del richiedente e quanto richiesto dalla legislazione nazionale. Questo per garantire l'attuazione del Trattato che non può essere messa in discussione dal diritto derivato che – osserva la Corte – mira, in ogni caso, «a facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli», e a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione. Necessario, così, un esame caso per caso per accertare l'esistenza di differenze sostanziali «tra la formazione seguita dal richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante». Se emerge una corrispondenza solo parziale, lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere che l'interessato dimostri «di aver acquisito le conoscenze e le qualifiche mancanti», anche ricorrendo a misure di compensazione per colmare le differenze di formazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

L'intervista. Barbara Grillini, ex avvocatina

«Mercato saturo e zero tutele: così ho lasciato»

Barbara Grillini si è cancellata dall'Albo avvocati lunedì 19 luglio, il giorno prima di prendere servizio presso il tribunale di Rimini come cancelliere lasciando così la libera professione dopo oltre 15 anni di attività. Specializzata in penale, ha esercitato presso il foro di Terni, titolare del suo studio ha deciso di abbandonare un lavoro e una professione che amava e dove non sono mancate le soddisfazioni.

Perché questa scelta?

Mi sono laureata un po' tardi, per problemi di famiglia, ma già dopo tre anni di collaborazione mi sono messa in proprio. Non ho smesso di fare questo lavoro perché non avevo clienti. Neppure mi sono mancate le soddisfazioni, ho anche vinto un ricorso in Cassazione.

Quando mi sono cancellata dall'Albo mi sono messa a piangere ma questi ultimi due anni mi hanno costretto a guardare al futuro. Mi spaventa la totale mancanza di sostegni, come liberi professionisti non abbiamo nessuna tutela e in questi anni ho visto colleghi ammalarsi di Covid, qualcuno anche morire. Mi sono chiesta: se mi ammalo cosa faccio? Così, quando è uscito il concorso, ho deciso di provarci.

Pensa che il suo sia un caso unico?

Il mercato è saturo. Credo che la mia scelta non sia stata l'unica. A Rimini siamo entrati in 12 e siamo tutti ex avvocati. Ma se penso al concorso che ho superato, io sono arrivata 26esima, prima di me solo due non erano avvocati. Ricordo che c'era un collega classe 1961 e un altro del '65. La situazione credo sia molto grave a livello nazionale.

Quando parla di garanzie cosa intende?

Molte cose andrebbero cambiate nella professione. Intanto noi donne guadagniamo meno, persino i clienti si aspettano di spendere meno con un avvocato donna. Poi servirebbe una riforma previdenziale perché le risorse ci sono e bisognerebbe garantire delle pensioni serie ad una certa età, ma il timore è che non avremmo neanche la pensione e dovremmo continuare a lavorare fino all'ultimo. Fare l'avvocato in un piccolo centro vuol dire prepararsi il fascicolo, andare in udienza, scrivere gli atti, ma se parti da zero è tutto più complesso; poi c'è il problema di incassare, difficile anche quando si tratta dello Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'addio dopo 15 anni di attività: da Terni a Rimini dopo aver vinto un concorso per la cancelleria



Una legge quadro per l'architettura

Architetti italiani pronti a rimboccarsi le maniche per dare (non soltanto alla professione, ma innanzitutto alla «società») una disciplina articolata del loro settore «entro la fine della Legislatura». E investiti dal ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini di un ruolo significativo nelle «sfide» che attendono il Paese, considerato che il comparto delle costruzioni «è in grande sviluppo», e ciò si intensificherà, «grazie a tutte le iniziative del Piano nazionale di ripresa e resilienza» (Pnrr). È quanto emerso ieri, a Roma, nella seconda e ultima giornata della Conferenza nazionale degli Ordini degli architetti, quando il titolare del dicastero di Porta Pia ha battuto su un tasto particolarmente caro alla categoria, affermando che «la riqualificazione urbana è un tema centrale, perché non vogliamo consumare nuovo suolo».

E, in linea con l'idea di una crescita sostenibile, raggiunta attraverso progettazione e attuazione di opere di «qualità», il numero uno dei professionisti Francesco Miceli s'è soffermato sul futuro della «Legge per l'architettura», rivolta all'intero tessuto nazionale; la Francia s'è dotata da tempo di una normativa «ad hoc», ha detto all'assise capitolina, mentre attualmente la Spagna, come noi, si sta adoperando per raggiungere l'obiettivo. Il percorso per introdurre la disciplina nell'ordinamento, stilate le Linee guida, ha avuto come tappa importante l'incontro tenutosi a giugno tra il ministro della Cultura Dario Franceschini e Miceli: a partire da settembre, ha annunciato il direttore generale Creatività contemporanea del ministero di via del Collegio romano, Onofrio Cutaia, potrà partire la discussione sui «capisaldi» che caratterizzeranno quella che dovrebbe configurarsi come una «Legge quadro». Massima disponibilità a lavorare insieme è stata espressa dal presidente del Consiglio nazionale, che guida una comunità di 153.692 iscritti ai 105 Ordini locali (65.391 donne e 88.301 uomini, la cui componente libero-professionale raggiunge il 53% degli associati ad Inarcassa, l'Ente previdenziale cui sono assicurati pure gli ingegneri, come illustrato su *ItaliaOggi* di ieri).

Simona D'Alessio



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SFIDA DELL'EFFICIENZA

NON PERDIAMO IL PIANO ANTICORRUZIONE

di Anna Corrado

La strada per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni sembra inevitabilmente passare per la stesura di un «Piano». E così negli ultimi anni ne sono stati previsti più di venti per le amministrazioni pubbliche, quasi che il legislatore non sappia che la loro *mission* principale non è quella di fare piani ma di curare l'interesse pubblico e di erogare servizi al cittadino. Ogni governo prevede piani che fiduciosamente ritiene daranno la svolta e i governanti successivi, incuranti del lascito amministrativo, ne aggiungono altri. Così si sono sommati nel tempo piani per le opere pubbliche, per le forniture e i servizi, per le pari opportunità, per la transizione tecnologica, per la formazione, per i fabbisogni del personale, della performance; e ancora piani esecutivi di gestione, piani finanziari, economico-patrimoniali, un piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, un piano delle alienazioni immobiliari, un piano delle tariffe Tari, un piano generale degli impianti pubblicitari, un piano per la razionalizzazione fusione o soppressione delle società pubbliche, un piano di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa, un piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, un piano di organizzazione del lavoro agile. Senza contare che c'era pure un piano per la pandemia.

L'elenco non è ovviamente completo, ma testimonia che in Italia c'è un piano per tutto, salvo poi rendersi conto che più che di strategie di efficienza amministrativa si tratta spesso di adempimenti burocratici.

Nel solco di questa pulsione pianificatoria si inserisce il Piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall'art. 6 del d.l. 80/2021, in fase di conversione. Questo piano, rispetto agli altri, sembra avere il vantaggio di porsi in un'ottica di alleggerimento e di semplificazione del «sistema» esistente, per cui alcuni piani potrebbero venire meno (o essere ridimensionati) una volta varato quello integrato (a prima lettura la novella dovrebbe interessare performance, personale, formazione, pari opportunità, lavoro agile, alfabetizzazione digitale, anticorruzione e trasparenza). La scelta, in questi termini, va salutata con favore se non fosse per il timore che con «l'acqua sporca si butti via anche il

bambino». In questo caso, in particolare, il bambino è rappresentato dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e dalla politica di contrasto alla corruzione più in generale.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione (dal 2016 anche della trasparenza), nasce a fine 2012 con l'obiettivo di far emergere e monitorare le attività a rischio di corruzione nelle pubbliche amministrazioni. E esso stesso una misura di prevenzione della corruzione: attraverso la metodica della valutazione dei rischi di corruzione si cerca di individuare in particolare quelli a priorità alta, collegati alle attività amministrative, da presidiare e scongiurare; un'attività di gestione dei rischi, sia strategici che operativi che ha segnato un nuovo modo di operare dell'amministrazione, per risultati e non solo per adempimenti. Come è evidente, la disciplina di prevenzione della corruzione così come gli stessi piani triennali non hanno portato, a circa otto anni dalla loro nascita, all'eliminazione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, ma certamente ci si è incamminati su di una strada dalla quale non si può tornare indietro. Come spesso accade nei percorsi di cambiamento, è importante, prima ancora che raggiungere l'obiettivo, il percorso individuato per raggiungerlo. E le amministrazioni, dopo le difficoltà iniziali, stanno effettivamente imparando ad affrontare temi centrali quali l'organizzazione pubblica per processi, il conflitto di interessi, l'etica pubblica, le incompatibilità degli incarichi, le segnalazioni nell'interesse pubblico, la trasparenza diffusa dell'attività amministrativa. Tutte questioni con le quali ci si confronta quotidianamente, che con il tempo finiscono per incidere sul *modus operandi* e che non possono essere ridimensionate in un'ottica di semplificazione. Possono certamente essere alleggeriti gli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione, anche in base alle dimensioni dei soggetti coinvolti, si possono riformulare alcune norme «incomprensibili», lasciate all'interpretazione degli operatori, si può puntare alla digitalizzazione delle banche dati e alla loro interoperabilità. L'esperienza di questi anni non va sprecata, buttandola con «l'acqua sporca dei piani inutili», ma va piuttosto valorizzata, riconoscendo il percorso dei dipendenti pubblici, quotidianamente alle prese con i temi della prevenzione della corruzione, che im-

pone loro di riguardare l'attività anche in chiave di strategia anticorruzione e che nel tempo, grazie anche al ricambio generazionale, potrà produrre i suoi frutti. In ragione della sua rilevanza organizzativa e «culturale» sarebbe, quindi, importante che questo piano non perdesse lo spazio conquistato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passi avanti

Si possono snellire le procedure e semplificare gli adempimenti, ma non va persa l'esperienza acquisita in tutti questi anni

